

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro n. 3181 del 12 febbraio 2018 WWW.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

sezione IV civile, in persona del giudice dott.ssa Flora Mazzaro ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, pendente

TRA

SOCIETA' MUTUATARIA

opponenti

Ε

BANCA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

opposta

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice proponeva opposizione all' atto di precetto notificato in data 12.03.2015 dalla BANCA sulla base di un contratto di mutuo, deducendo l'usurarietà degli interessi pattuiti, anche per effetto del cumulo tra interessi corrispettivi e mormori, nonché per effetto della previsione, in caso di risoluzione del contratto, della decorrenza di interessi moratori su tutte le somme dovute, a titolo di capitale, interessi corrispettivi e moratori già maturati dalla scadenza delle singole rate.

La BANCA contestava la fondatezza dell'opposizione sostenendo che non vi era stata alcuna violazione della soglia di usurarietà degli interessi, non potendo a tale fine cumularsi gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, andando gli interessi moratori a sostituirsi a quelli corrispettivi dal momento dell'inadempimento e trovando la pattuita capitalizzazione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, e dunque l'applicazione di interessi moratori sulle somme complessivamente dovute anche a tale titolo, legittimazione e fondamento nella previsione di cui all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, applicabile al contratto in questione.

Sosteneva altresì che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto impedirebbe, in concreto, il superamento del tasso soglia quanto agli interessi moratori,

La causa, acquisita documentazione varia, veniva riservata in decisione all'udienza del 17.11.16, con l'assegnazione di termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è infondata e va respinta.

Occorre in primo luogo evidenziare che, in via di principio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "in tema di contratto atto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori" (cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n, 5324 del 04/04/2003).

Tuttavia non può in alcun modo condividersi la tesi sostenuta dagli opponenti del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia. Sul punto si osserva che i due istituti hanno diversa natura e funzione, nonché diversi presupposti, Gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione del capitale dato a mutuo e trovano applicazione nella fase fisiologica del contratto, mentre gli interessi moratori sono



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro n. 3181 del 12 febbraio 2018

conseguenti all'inadempimento ed hanno una funzione latamente sanzionatoria, sicchè la loro applicazione è soltanto eventuale.

Infatti nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche laddove, come frequentemente avviene, le pani avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo. La tesi che sostiene la possibilità del cumulo, che trova fondamento in una distorta interpretazione delle affermazioni contenute nella pronuncia della Cass. Civ. 9 gennaio 2013 n.350 («si intendono usurari gli interessi [...l promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»), è considerata ormai del tutto superata dalla giurisprudenza di merito, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengono in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.

Nè può fondarsi una tale operazione sulla considerazione che il contratto preveda che, in caso di ritardato pagamento delle rate, gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata, in quanto simili pattuizioni non prevedono una sommatoria a livello di tassi tra l'interesse moratorio e quello corrispettivo ricompreso nella rata, ma semplicemente disciplinano l'applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, in materia di capitalizzazione degli interessi.

Invero, secondo parte della giurisprudenza di merito allo stato non si può neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia, stante la mancanza di un termine di raffronto, ossia proprio di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.

Al di là delle astratte affermazioni della giurisprudenza di legittimità, infatti, sarebbe dirimente la considerazione che il TEGM, conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi, per cui non si potrebbe pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato.

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei, in aperto contrasto con la ratto della legge 108/1996, con la quale si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura.

L'argomentazione è confortata dal D.L. 132/2014, convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D. L.vo 231/2002, terminando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.

Inoltre si evidenzia che se si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale — e per evidenti ragioni non condivisibile — per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.

Se ne deduce che l'affermazione della giurisprudenza di legittimità resta valida e praticabile solo in riferimento alla possibile rilevanza degli interessi di mora ai fini della c.d. usura soggettiva, ipotesi residuale che prescinde dal raffronto con le soglie trimestrali e postilla il



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro n. 3181 del 12 febbraio 2018

riscontro di altri presupposti di fatto, ovviamente da provare in giudizio (sproporzione rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario). In ogni caso, se pure non dovesse condividersi tale tesi, nel caso in esame l'asserita usurarietà dei tasso di interesse moratorio previsto nel contratto di mutuo è rimasta del tutto sfornita di sostegno probatorio, non trovando fondamento nemmeno nelle conclusioni della consulenza di parte depositata, che si limita ad evidenziare il superamento del tasso soglia considerata la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. L'opposizione pertanto deve essere respinta.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.O.M.

respinge l'opposizione;

condanna l'opposto al pagamento in favore dell' opponente delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di E 7795,00, oltre rimborso spese generali, iva e come per legge.

Roma, 31.01.17

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy